



COMUNE DI SAN FERDINANDO DI PUGLIA
Provincia di Barletta Andria Trani

**REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE
DELL' IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA**

Approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 82 del 23/12/2013

<i>INDICE</i>	
<i>Art. 1</i>	<i>Oggetto del regolamento..... 3</i>
<i>Art. 2</i>	<i>Presupposto impositivo..... 3</i>
<i>Art. 3</i>	<i>Aliquote e detrazioni..... 3</i>
<i>Art. 4</i>	<i>Base Imponibile..... 3</i>
<i>Art. 5</i>	<i>Aree fabbricabili..... 4</i>
<i>Art. 6</i>	<i>Aree fabbricabili condotte da coltivatori diretti ed imprenditori agricoli..... 5</i>
<i>Art. 7</i>	<i>Abitazione principale-definizione..... 5</i>
<i>Art. 8</i>	<i>Pertinenze dell'abitazione principale..... 5</i>
<i>Art. 9</i>	<i>Agevolazioni..... 5</i>
<i>Art. 10</i>	<i>Versamenti..... 7</i>
<i>Art. 11</i>	<i>Importi minimi per versamenti..... 7</i>
<i>Art. 12</i>	<i>Dichiarazione..... 7</i>
<i>Art. 13</i>	<i>Rimborsi di modica entità..... 8</i>
<i>Art. 14</i>	<i>Compensazione..... 8</i>
<i>Art. 15</i>	<i>Nomina del Funzionario Responsabile..... 8</i>
<i>Art. 16</i>	<i>Attività di controllo..... 8</i>
<i>Art. 17</i>	<i>Modalità e termini di notificazione..... 9</i>
<i>Art. 18</i>	<i>Riscossione coattiva..... 9</i>
<i>Art. 19</i>	<i>Disposizioni in materia di autotutela..... 9</i>
<i>Art. 20</i>	<i>Incentivi per l'attività di controllo..... 9</i>
<i>Art. 21</i>	<i>Disposizioni finali..... 9</i>
<i>Art. 22</i>	<i>Entrata in vigore..... 9</i>

Art. 1 -Oggetto del regolamento

1. Il presente Regolamento disciplina l'imposta municipale propria, istituita in via sperimentale, a decorrere dall'anno 2012, secondo a quanto stabilito dagli articoli 8 e 9 del Decreto Legislativo 14 Marzo 2011 n. 23, e dell'art. 13 del D.L. n. 201/2011, con le modificazioni apportate dalla relativa legge di conversione, e successive modificazioni ed integrazioni.
2. Il presente regolamento viene adottato ai sensi dell'art. 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e disciplina l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria, in attuazione delle disposizioni contenute nella vigente normativa statale.
3. Per quanto non previsto nel presente regolamento si applicano le disposizioni previste dalle vigenti leggi nazionali in materia e da specifici Regolamenti Comunali.

Art. 2 -Presupposto impositivo

1. L'imposta municipale propria ha per presupposto il possesso di immobili, di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504
2. Sono assoggettati all'imposta anche i fabbricati costruiti abusivamente, indipendentemente dal fatto che per essi sia stata presentata o meno istanza di sanatoria edilizia, fermi restando gli aspetti inerenti la disciplina urbanistica.
3. Il fabbricato è soggetto all'imposta a far tempo dalla data di ultimazione dei lavori, certificata ai sensi di legge, ovvero dal momento in cui si verifica il suo effettivo utilizzo, se antecedente a tale data. La condizione di effettivo utilizzo si rileva dai consumi dei servizi indispensabili che devono risultare superiori a chilowatt 10 mensili per l'energia elettrica ed a metri cubi 5 mensili per l'acqua potabile.

Art. 3 -Aliquote e detrazioni

1. L'aliquota di base dell'imposta, le aliquote ridotte e le detrazioni d'imposta sono stabilite con deliberazione del Consiglio Comunale adottata ai sensi dell'art. 52 del D. Lgs. 15/12/1997, nr. 446, nei limiti previsti dal Decreto Legge 6/12/2011, nr. 201 con le modificazioni apportate dalla relativa legge di conversione e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 4 -Base Imponibile

1. Per i fabbricati iscritti in catasto, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutate del 5 per cento ai sensi dell'articolo 3, comma 48, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, i seguenti moltiplicatori:

a	fabbricati classificati nel gruppo catastale A e nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, con esclusione della categoria catastale A/10;	160
b	fabbricati classificati nella categoria catastale A/10 e D/5;	80
c	fabbricati classificati nel gruppo catastale B e nelle categorie catastali C/3, C/4 e C/5:	140
d	fabbricati classificati nel gruppo catastale D (escluso D/5)	60 (65 dal 2013)
e	fabbricati classificati nella categoria catastale C/1	55

4. Per i terreni agricoli, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare del reddito dominicale risultante in catasto, vigente al 10 gennaio dell'anno di imposizione, rivalutato del 25 per cento ai sensi dell'articolo 3, comma 51, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, un moltiplicatore pari a 135. Per i coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola il moltiplicatore è pari a 75.
5. Variazioni delle modalità di calcolo del valore, intervenute con disposizioni legislative sono immediatamente applicabili e non necessitano di adeguamento regolamentare.
6. In caso di utilizzazione edificatoria dell'area, di demolizione di fabbricato, di interventi di recupero a norma dell'articolo 31, comma 1, lettere c), d) ed e), della legge 5 agosto 1978, n. 457, la base imponibile è costituita dal valore dell'area, la quale è considerata comunque fabbricabile, senza computare il valore del fabbricato in corso d'opera, fino alla data di ultimazione dei lavori di costruzione, ricostruzione o ristrutturazione ovvero, se antecedente, fino alla data in cui il fabbricato costruito, ricostruito o ristrutturato è comunque utilizzato.

Art. 5 -Aree fabbricabili

1. Per le aree fabbricabili il valore è quello venale in comune commercio, al primo gennaio dell'anno d'imposizione avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità alla destinazione d'uso consentita, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche, come stabilito nel comma 5 dell'art. 5 del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 504.
2. La Giunta Comunale determina i valori per zone omogenee, con possibilità di modificarli periodicamente, con specifica deliberazione. In caso di modifica dei valori così determinati, i nuovi valori avranno effetto con riferimento a scadenze di versamento successive.
3. La deliberazione è adottata sulla scorta di apposito parere istruttorio formulato dal Funzionario Responsabile del Settore Urbanistica il quale nelle proprie valutazioni potrà tener conto altresì dei valori di esproprio, delle informazioni assunte presso gli ordini professionali operanti sul territorio e delle valutazioni effettuate dall'ufficio tecnico erariale. L'Ufficio Urbanistica può avvalersi di apporti tecnici esterni.
4. I valori di cui sopra rappresentano per il Comune valori minimi, sopra ai quali non viene svolta alcuna attività di accertamento. Le aree dichiarate dal contribuente per un valore almeno pari a quello stabilito dal Comune vengono automaticamente non fatte oggetto di attività di accertamento. Al contribuente che abbia dichiarato il valore dell'area fabbricabile in misura superiore ai valori predeterminati dal Comune non compete alcun rimborso relativamente all'eccedenza di imposta versata in dipendenza di tale valore.
5. Ai fini della presente imposta, l'area è fabbricabile in base allo strumento urbanistico generale o sue varianti a partire dalla data di adozione da parte del Comune, indipendentemente dall'approvazione della Regione e dalla successiva adozione di strumenti attuativi del medesimo.
6. L'assenza di un piano attuativo dello strumento urbanistico generale non ha quindi alcuna influenza sulla qualificazione del terreno, che rimane area fabbricabile, incidendo per contro sulla quantificazione dell'ammontare del valore del medesimo.
7. Nel caso di sopravvenuta inedificabilità a seguito di approvazione definitiva di varianti agli strumenti urbanistici generali o attuativi oppure per vincoli imposti da leggi nazionali o regionali, successivamente al pagamento dell'imposta di un'area precedentemente edificabile, per la quale è stato regolarmente assolto il tributo, il contribuente può chiedere, a pena di decadenza, il rimborso dell'imposta pagata entro il termine di un anno dal giorno in cui l'area è divenuta inedificabile. Sono dovuti gli interessi nella misura legale. Il diritto al rimborso spetta comunque per l'imposta pagata per un massimo di due anni precedenti a quello in cui l'area è

divenuta inedificabile. Il diritto al rimborso è riconosciuto alla contestuale sussistenza delle seguenti condizioni:

- a. non vi sia stata, o non vi sia in atto, un'utilizzazione edificatoria in forza di titolo abilitativo edilizio per interventi di qualsiasi natura sulle aree interessate;
- b. non vi sia stata o non vi sia in atto alcuna utilizzazione edificatoria, neppure abusiva, dell'area interessata o di una sua parte, a prescindere dagli eventuali provvedimenti amministrativi adottati in merito all'abuso.

Il rimborso è pari alla differenza tra l'imposta versata sul valore venale dell'area edificabile e l'imposta che sarebbe dovuta sulla base del reddito dominicale del terreno.

Art. 6 -Aree fabbricabili condotte da coltivatori diretti ed imprenditori agricoli

1. Le aree fabbricabili, se possedute e condotte direttamente dai coltivatori diretti ovvero da imprenditori agricoli professionali (IAP) di cui all'art. 1 del Decreto Legislativo 29 marzo 2004, nr. 99, iscritti nella previdenza agricola, possono corrispondere l'imposta municipale propria come terreno agricolo, sulla base del reddito dominicale.

Art. 7 -Abitazione principale-definizione

1. Per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare con categoria catastale A/1, A/2, A/3, A/4, A/5, A/6, A/7, A/8, A/9, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile.

Art. 8 -Pertinenze dell'abitazione principale

1. Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle ubicate nel territorio comunale, classificate nelle categorie catastali C/2 (magazzini e locali di deposito), C/6 (stalle, scuderie, rimesse e autorimesse) e C/7 (tettoie chiuse o aperte), nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo. In questo ultimo caso, l'ufficio competente verifica periodicamente le risultanze catastali, al fine di censire le pertinenze eccedenti il quantitativo indicato nel presente comma.
2. Qualora il soggetto passivo sia proprietario di più unità immobiliari appartenenti alla medesima categoria catastali C/2, C/6, C/7, si considerano pertinenze quelle posizionate a minor distanza dall'abitazione principale, indipendentemente dalla rendita catastale attribuita.

Art. 9 -Agevolazioni

1. Sono soggette alla stessa aliquota e detrazioni previste per l'abitazione principale:
 - a. la ex casa coniugale del soggetto passivo che, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio risulta assegnatario di detta unità immobiliare;¹
 - b. le unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili, che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero sanitari, a seguito di ricovero

¹Art. 13 D.L. 201/2011

permanente, a condizione che le stesse non risultino locate, intendendo come tali quelle non fatte oggetto di contratto di locazione;

- c. le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari ²;
- d. i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministero delle infrastrutture, di concerto con il Ministro della solidarietà sociale, il Ministro delle politiche per la famiglia e il Ministro per le politiche giovanili e le attività sportive del 22 aprile 2008, pubblicato nella G.U. nr. 146 del 24 giugno 2008,³
- e. un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, purché il fabbricato non sia censito nelle categorie catastali A/1, A/8 o A/9, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'art. 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, nr. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia. Per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica⁴.

2. La base imponibile è ridotta del 50 per cento:

- a. per i fabbricati di interesse storico o artistica di cui all'art. 10 del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, nr. 42;⁵
- b. per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità o inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, nr. 445, rispetto a quanto previsto dal periodo precedente. ⁶ L'inagibilità o l'inabitabilità di un immobile consiste in uno stato di degrado strutturale non superabile con interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, per il quale necessitano interventi di ristrutturazione edilizia, restauro e risanamento conservativo, ai sensi dell'articolo 31, comma 1, lettere c) e d), della Legge 5 agosto 1978, n. 457. Tali caratteristiche devono essere generate da cause sopraggiunte non correlabili con il mero abbandono del bene. Non costituisce, per sé solo, motivo di inagibilità o inabitabilità il mancato allacciamento degli impianti (gas, energia elettrica, fognatura, ecc.). Si ritengono inagibili o inabitabili i fabbricati che si trovano nelle seguenti condizioni:

²Art. 2, comma 4, D.L. 102/2013

³Art. 2, comma 4, D.L. 102/2013

⁴Art. 2, comma 5, D.L. 102/2013

⁵Art. 13, comma 3, lett. a) D.L. 201/2011;

⁶Art. 13, comma 3, lett. b) D.L. 201/2011

anche per gli anni successivi, sempre che non si verificano modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegue un diverso ammontare dell'imposta dovuta.

2. Le dichiarazioni presentate ai fini dell'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (ICI), in quanto compatibili, valgono anche con riferimento all'IMU.

Art. 13 -Rimborsi di modica entità

1. Non si fa luogo al rimborso di somme, a titolo della sola imposta, ove l'importo da corrispondere sia al di sotto di Euro 12,00 a decorrere dall'anno di imposta 2012.
2. Nel caso in cui l'importo sia superiore al suddetto limite, con riferimento al singolo anno d'imposta, permane l'obbligo del rimborso.

Art. 14 -Compensazione

1. Le somme liquidate dal Comune a titolo di rimborso dell'Imposta Municipale Propria, possono, su richiesta del contribuente da comunicare al Comune medesimo entro 60 giorni dalla notificazione del provvedimento di rimborso, essere compensate con gli importi dovuti e ancora da versare a titolo di Imposta Municipale Propria in autotassazione.
2. In caso di maggiori versamenti dell'Imposta Municipale Propria effettuati per annualità precedenti non è consentito procedere autonomamente da parte del contribuente alla compensazione con la somma da versare.
3. E' ammessa la compensazione di somme versate per altri tributi locali esclusivamente con le modalità previste dall'art. 17 del D.Lgs. 241/1997.

Art. 15 -Nomina del Funzionario Responsabile

1. Il Comune, ai sensi dell'articolo 11, comma 4, del Decreto Legislativo n. 504 del 1992, con delibera di Giunta Comunale, designa un funzionario cui conferire le funzioni ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale dell'imposta. Tale soggetto sottoscrive le richieste, gli avvisi ed i provvedimenti e dispone i rimborsi.

Art. 16 -Attività di controllo

1. Al fine del potenziamento dell'attività di controllo, il Servizio comunale competente in materia di Imposta Municipale Propria, cura i collegamenti con i sistemi informativi immobiliari e con altre banche dati rilevanti per la lotta all'evasione.
2. Per l'attività di verifica e controllo il Comune esercita i poteri di cui all'art. 11, comma 3, del D.Lgs. 504/1992.
3. L'attività di controllo può essere effettuata:
 - a. con affidamento dell'incarico a ditta esterna;
 - b. con utilizzo diretto della struttura comunale: in questo caso la Giunta Comunale potrà fissare gli indirizzi e i criteri direttivi, tenendo conto altresì della complessità delle operazioni accertative.
4. Ai fini dell'esercizio dell'attività di accertamento il Comune può invitare i contribuenti, indicandone il motivo, ad esibire o trasmettere atti e documenti; inviare ai contribuenti questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico, con invito a restituirli compilati e firmati; richiedere dati notizie ed elementi rilevanti nei confronti dei singoli contribuenti agli uffici pubblici competenti.
5. Al fine di favorire la definizione della procedura di accertamento relativa all'imposta municipale propria, viene applicato l'istituto dell'accertamento con adesione, disciplinato con apposito regolamento sulla base dei criteri stabiliti dal D.Lgs. 19 giugno 1997, n. 218.

Art. 17 -Modalità e termini di notificazione

1. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati.
2. L'attività di controllo è effettuata secondo le modalità disciplinate nell'art. 1, commi 161 e 162, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successive modificazioni ed integrazioni.
3. Gli avvisi di accertamento, i provvedimenti istruttori, di rimborso e sanzionatori possono essere notificati anche a mezzo posta mediante raccomandata con avviso di ricevimento.
4. Sono ripetibili nei confronti del destinatario dell'atto notificato le spese per i compensi di notifica degli atti impositivi e degli atti di contestazione e di irrogazione delle sanzioni secondo la normativa applicabile in materia.

Art. 18 -Riscossione coattiva

1. La riscossione coattiva è effettuata mediante ruolo coattivo di cui al D.P.R. n. 602/1973 o ingiunzione fiscale di cui al R.D. n. 639/1910.

Articolo 19 : Disposizioni in materia di autotutela

1. Salvo che sia intervenuta sentenza passata in giudicato sfavorevole al contribuente, il Funzionario Responsabile, d'ufficio o su istanza dell'interessato, ha facoltà di annullare, in tutto o in parte, gli atti impositivi nei casi in cui sussista un'illegittimità dell'atto o dell'imposizione, quali ad esempio errore logico o di calcolo, mancanza di documentazione successivamente sanata non oltre i termini di decadenza, sussistenza dei requisiti per fruire di regimi agevolativi precedentemente negati, errore materiale del contribuente, facilmente riconoscibile dal Comune.

Articolo 20 : Incentivi per l'attività di controllo

1. Per incentivare l'attività di controllo, una quota delle somme effettivamente accertate a titolo definitivo, a seguito della emissione di avvisi di accertamento dell'imposta municipale propria, viene destinata alla costituzione di un fondo da ripartire tra il personale del Servizio Tributi che ha partecipato a tale attività.
2. Il fondo è alimentato con l'accantonamento di una percentuale del gettito annuo derivante dalle attività di accertamento dell'imposta, determinata in sede di contrattazione decentrata, ove saranno stabilite altresì le modalità di ripartizione, a cui possono partecipare dipendenti non appartenenti all'Ufficio Tributi, che nel corso dell'anno preso a riferimento per l'erogazione del compenso, hanno collaborato col medesimo per l'esercizio dell'attività di controllo e recupero.

Art. 21 -Disposizioni finali

1. Le norme del presente regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali e regionali. In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente regolamento, si applica la normativa sopraordinata.

Art. 22 -Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore dal 1° gennaio 2014.